



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPrensIVO CAMPAGNANO  
Via B. Lesen, 2 - 00063 - CAMPAGNANO DI ROMA – (RM)  
☎ 069041122 Fax 069042909  
C.F. 97197660588 - C.M. RMIC86645E - 31° Distretto Scolastico  
sito web: [www.iccampagnano.edu.it](http://www.iccampagnano.edu.it) e-mail: [RMIC86600E@istruzione.it](mailto:RMIC86600E@istruzione.it)  
PEC: [rmic86600E@pec.istruzione.it](mailto:rmic86600E@pec.istruzione.it)

Campagnano di Roma, 2 aprile 2025

Ai docenti

Oggetto: **voto dei docenti in Consiglio di classe**

L'art. 5 comma 1 D.Lgs. 297/1994 stabilisce che il Consiglio di classe è composto *“dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria”* e che di esso fanno parte *“anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”*.

Tra i compiti del Consiglio di classe c'è quello di esprimere le valutazioni intermedie e finali degli alunni. L'art. 2 comma 3 D.Lgs. 62/2017 stabilisce che *“la valutazione è effettuata collegialmente (...) dal consiglio di classe”*. Il comma 1 dello stesso articolo precisa di quali valutazioni si tratta: *“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento”*.

È opportuno riflettere sul fatto che ciascun componente del Consiglio di classe partecipa alla valutazione degli apprendimenti, che quindi non è di competenza esclusiva del docente della materia. Il docente della materia **propone** un voto al Consiglio di classe, il quale lo approva o **lo modifica**. Chiaramente l'eventuale modifica del voto proposto non è basata su considerazioni tecniche (i membri del Consiglio di classe non possono, ad esempio, ricorreggere una prova scritta e/o modificarne il voto) ma su generali considerazioni educative legate all'andamento didattico-disciplinare complessivo dell'alunno. Sta di fatto che una valutazione, ad esempio, di Matematica può essere modificata da una votazione del Consiglio di classe a cui partecipano docenti di altre materie non abilitati all'insegnamento di Matematica. In questo tipo di votazioni (così come in tutte le votazioni del Consiglio di classe) il voto di ciascun membro del Consiglio vale uno, indipendentemente dalla materia insegnata, dalle ore di insegnamento nella classe, dal numero di materie insegnate. Così, se in una classe un docente insegna Italiano, un altro Storia e un terzo Geografia, ciascuno di essi esprimerà un voto, e di conseguenza in corrispondenza di 3 materie si avranno 3 voti nell'ambito di una decisione del Consiglio. Se però le tre materie (Italiano, Storia e Geografia) fossero affidate a un unico insegnante, egli esprimerebbe un unico voto, e quindi le 3 materie avrebbero un “peso inferiore” rispetto al caso precedente.

Questo per evidenziare che il Consiglio di classe è composto da persone e non da materie. E ciascuna persona conta quanto ciascun altro componente del Consiglio, indipendentemente dalla materia insegnata e dal numero di ore in cui è presente in classe. Questa è la regola generale.

Le norme prevedono però alcune eccezioni a questa regola generale. Il docente di Religione si può esprimere solo sugli alunni che si avvalgono dell'IRC, il docente di strumento musicale si esprime solo sugli alunni che studiano quello strumento, ... Tali eccezioni sono esplicitamente previste dalle norme di legge, e non possono essere estese ad altri casi per analogia.

Riguardo ai docenti di Sostegno, essi sono membri a pieno titolo del Consiglio di classe, e dunque esprimono il proprio voto per ogni alunno. C'è però un'eccezione, anche qui espressa esplicitamente da una norma di legge, l'art. 2 comma 6 D.Lgs. 62/2017:

*"I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente".*

Quindi, se in classe c'è un unico alunno con sostegno seguito da due docenti, essi esprimono in Consiglio di classe un solo voto, concordato. Se ci sono due alunni seguiti da uno stesso docente egli esprime un solo voto (e non due!), ma se invece i due alunni sono seguiti da due docenti ciascuno esprime un voto, individuale e non congiunto.

I principi qui esposti si applicano a tutte le votazioni in seno al Consiglio di classe, incluse quelle sulla non ammissione di un alunno all'anno successivo o all'esame di Stato.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Michele Nicolò Angileri

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993*